

~~In verde le modifiche in data 15 febbraio 2017~~

Repertorio n.

Raccolta n.

CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 11/2004

PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI AREA POSTA IN ZONA
TURISTICA ESISTENTE "B2.2"- DENOMINATO "VIA DEI MILLE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno

, il giorno

del mese di

in Santo Stino di Livenza, nel mio studio in Piazza C. Goldoni n. 9/D.

Innanzi a me Dott.

Notaio residente in

, iscritto presso il

Collegio Notarile del Distretto di

senza l'assistenza di testimoni ai quali i comparenti di comune accordo e

con il consenso rinunciano, sono presenti i signori:

- SEGATTO RENATO, nato a San Donà di Piave (VE) il 30 marzo 1959,
domiciliato per la carica in Jesolo presso la sede municipale, il quale
dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in nome e per conto ed
in rappresentanza del

COMUNE DI JESOLO

con sede in Jesolo (VE), Via S. Antonio n. 1, codice fiscale 00608720272;

nella sua veste di "Dirigente dell'Area ~~Tecnica~~ Lavori Pubblici e
Urbanistica", ai sensi dell'articolo 109 comma 2, del D.Lgs. del 18 agosto
2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tale

nominato con provvedimento sindacale di data 16 dicembre 2013, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- BUSCATO GIANCARLO, nato a Jesolo (VE) il 3 giugno 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto ed in legale rappresentanza della

"SALISBURGO S.R.L."

con sede in Jesolo (VE), Via Dei Mille n. 97, capitale sociale Euro 118.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 00884950270, R.E.A. n. VE-161245;

nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa, munito degli opportuni poteri per la firma del presente atto in forza del vigente statuto sociale;

- SCATTOLIN ATTILIO, nato a Salzano (VE) il 17 aprile 1946, domiciliato presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto ed in legale rappresentanza della

"IMMOBILIARE VACANZE S.R.L."

con sede in San Donà di Piave (VE), Via C. Battisti. n. 10, capitale sociale Euro 101.400,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 02867340271, R.E.A. n. VE-245260;

nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa, munito degli opportuni poteri per la firma del presente atto in forza del vigente statuto sociale, nonché specificatamente autorizzato dall'Assemblea dei

Soci con delibera del 30 aprile 2014, che in copia da me Notaio certificata conforme in data odierna n. di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

(società d'ora in avanti indicate più brevemente anche come le "ditte lottizzanti").

I componenti della cui identità personale io Notaio sono certo

premessi

- che le società "SALISBURGO S.R.L." e "IMMOBILIARE VACANZE S.R.L." hanno presentato al Comune di Jesolo istanza per l'attuazione di un piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata denominato "VIA DEI MILLE", su area censita in catasto ai mappali 317, 424 del fg 79;

- che il Comune di Jesolo ha accolto la domanda ed ha autorizzato, ai sensi di legge, il Piano Urbanistico Attuativo di area posta in zona turistica esistente "B2.2" - in attuazione del progetto norma 3, ambito 7, del Piano Regolatore Generale, denominato "VIA DEI MILLE", come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 288 di data 16 ottobre 2012,

- che in seguito il Comune di Jesolo ha accolto la domanda di I° variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato "VIA DEI MILLE" presentata dalle società "SALISBURGO S.R.L." e "IMMOBILIARE VACANZE S.R.L." in data 15 maggio 2013 Prot. n. 29141 (successivamente integrata in data 4 ottobre 2013, Prot. n. 62067), variante approvata, ai sensi di legge, come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 351 del 3 dicembre 2013;

che in seguito il Comune di Jesolo ha accolto la domanda di II° variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato "VIA DEI MILLE" presentata dalle società "SALISBURGO S.R.L." e "IMMOBILIARE

VACANZE S.R.L." in data 13 ottobre 2015 Prot. n. 62779 (successivamente integrata in data 24 novembre 2015, Prot. n. 73325 e in data 15 luglio 2016, prot. n. 46230), variante adottata approvata, ai sensi di legge, come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. del 2016;

- che la ditta proponente dichiara di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante del presente atto, le parti sopra intervenute convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

le premesse formano parte integrante sostanziale del presente atto.

La Ditta si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione del PUA denominato "VIA DEI MILLE" e composto dai seguenti elaborati:

- All. R 00_ Relazione tecnico urbanistica
- All. R 01_ Norme tecniche di attuazione
- All. R 01°_ Norm tecniche di attuazione - comparativa- All. R 02_ Relazione tecnica opere di urbanizzazione All. R 05_ Computo metrico estimativo
- All. R 07_ Capitolato speciale d'appalto
- All. R 08_ Convenzione Urbanistica
- All. R 08°_ Convenzione Urbanistica - comparativa -

- Tav. T 03_Assetto morfologico e patrimoniale – sezioni e profili
- Tav. T 04_ Opere di urbanizzazione e reti tecnologiche
- Tav. T 05_Progetto architettonico ed immagini fotorealistiche

la Ditta si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è considerarsi per la Ditta stessa vincolante ed irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali.

La Ditta è obbligata in solido per se ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalla Ditta con il presente atto si trasferiscono anche agli acquirenti, ciò indipendentemente da diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla Ditta non vengono meno e non possono essere estese o ridotte.

Art. 2 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA'

la Ditta dichiara di essere proprietaria delle sottoelencate aree oggetto della presente convenzione, di averne la piena ed assoluta disponibilità e che le stesse sono libere da pesi, oneri, ipoteche, servitù attive e/o

passive.

Ditte	Foglio	Mappali
SALISBURGO S.R.L. E IMMOBILIARE VACANZE S.R.L.	79	317 - 424

Art. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

La Ditta assume a proprio totale carico gli oneri di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo approvato:

opere di urbanizzazione primaria:

- strade e piazze come indicato nelle tavole T 04 - U 01 - U 02;
- marciapiedi e spazi pedonali come indicato nelle tavole T 04 - U 01 - U 02;
- spazi di sosta e parcheggio come indicato nelle tavole T 04 - U 01 - U 02;
- segnaletica stradale come indicato nelle tavole T 04 U 01 - U 02;
- rete fognaria come indicato nelle tavole T 04 - U 03;
- rete di approvvigionamento idrico come indicato nella tavola T 04;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato e uso pubblico come indicato nella tavola T 04;
- rete di distribuzione del gas come indicato nella tavola T 04;
- rete di distribuzione linee telefoniche come indicato nella tavola T 04;
- impianto di illuminazione stradale come indicato nella tavola T 04 - U 04.

L'importo dedotto dal computo metrico estimativo approvato per la

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ammonta ad € 1.092.889,01. detto importo sarà oggetto di riconteggio in sede di permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione.

L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sulla volumetria di piano secondo le tabelle vigenti è pari ad € 57.900,15.

Opere di urbanizzazione secondaria

L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria calcolati secondo le tabelle vigenti è pari ad € 105.724,17.

Si dà atto che è previsto lo scomputo totale degli oneri dovuti per il rilascio del permesso di costruire relativo al fabbricato, ammettendo la compensazione tra diverse categorie di opere di urbanizzazione come previsto dall'art.31, comma 11, della L.R. n. 11/2004.

Qualora la quota di contributo dovuta per oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria, stabilita in sede di rilascio del permesso di costruire dei fabbricati, sia inferiore al costo sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, nulla è dovuto alla Ditta.

Qualora invece la quota di contributo dovuta per oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria, sia superiore rispetto al costo sostenuto per le

opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, dovrà procedersi a conguaglio a favore del Comune.

Art. 4 - BENEFICIO PUBBLICO E MONETIZZAZIONE

Gli importi ascrivibili al beneficio pubblico pari ad Euro 816.733,00 e alle monetizzazioni degli standard di piano pari ad Euro 282.537,20, saranno corrisposti in termini di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dal piano urbanistico attuativo.

Si da atto che l'importo delle monetizzazioni risulta determinato conformemente alla delibera consiliare n. 141 del 17 novembre 2005:

- Parcheggi: mq. 820,03 x E/mq. 140,00 = E. 114.804,29

- Verde: mq. 1.677,33 x E/mq. 100,00 = E. 167.733,00

Nel caso di mancata esecuzione delle opere pubbliche, la Ditta dovrà versare l'importo totale delle monetizzazioni dovute.

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

LA ditta si impegna a presentare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione (detto termine potrà essere prorogato con determina dirigenziale di ulteriori 120 gg. Per ragioni di comprovata necessità da parte della ditta attuatrice), ad iniziare i lavori di urbanizzazione e quelli necessari per allacciare la zona ai pubblici servizi entro un anno dal rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione e ad ultimare gli stessi entro 3 anni dalla data di inizio.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero complete, il Comune può revocare l'autorizzazione ad attuare il piano o fare eseguire le opere mancanti o difformi, utilizzando i fondi di cui alla fidejussione prevista dall'art. 12.

Nell'ipotesi in cui il Comune, a fronte dell'inadempimento della Ditta che ha l'onere di realizzare le opere di urbanizzazione, debba rivalersi sulla fidejussione prestata, resta fin d'ora inteso che lo stesso avrà libero accesso alle aree sulle quali dovranno realizzarsi e/o ultimarsi le opere, trattandosi di aree sulle quali è sin d'ora prevista la destinazione pubblica e/o a servizio pubblico.

Il Comune, pertanto, ha diritto non solo ad entrare nelle suddette aree, ma anche a completare le opere non ancora portate a termine.

La ditta dichiara che la realizzazione delle opere di urbanizzazione avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture.

Prima dell'inizio dei lavori, la ditta comunicherà al Comune il nominativo

della ditta esecutrice delle opere, la data di inizio e l'avvenuto tracciamento degli spazi relativi alle opere di urbanizzazione.

L'esecuzione delle opere specificate avverrà sotto il controllo degli organi tecnici comunali ai quali è riconosciuta la facoltà di sospendere i lavori qualora gli stessi non vengano ritenuti corrispondenti al progetto approvato o non eseguiti a regola d'arte.

La ditta dovrà recintare l'area del cantiere relativo alle opere di urbanizzazione, apponendo il cartello di cantiere ai sensi di legge e, fino alla definitiva cessione delle aree e opere al Comune, un ulteriore cartello che identifichi tali aree e opere di proprietà privata. In caso di opere che interessino anche parzialmente la sede stradale dovrà essere prevista la specifica segnaletica provvisoria preventivamente concordata con il comando di Polizia locale.

Art. 6 - ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

La ditta si impegna ad assumere l'onere delle seguenti opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, in conformità al progetto citato, secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale approvato e secondo le modalità tecnico - esecutive che saranno prescritte dagli Enti erogatori di tali servizi:

- fognature per acque nere;
- fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali;
- allacciamento e recapito delle fognature nelle reti di fognatura pubblica esistenti;

- rete idrica per l'acqua potabile;
- rete di distribuzione del gas metano;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete telefonica fissa;
- pubblica illuminazione;
- cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni predisposti anche per la rete di cablatura telematica ai sensi dell'art. 16 comma 7 bis del D.P.R. 06/06/2001 n,° 380.

la Ditta provvederà ad allacciare a propria cura e spese la rete fognaria del piano al collettore comunale qualora esistente e/o previsto e a richiedere l'autorizzazione allo scarico.

Le ditte lottizzanti si impegnano, inoltre, a concedere l'eventuale allacciamento alle reti tecnologiche e di servizio realizzate, a delle terze ditte non incluse nella lottizzazione e a concordare con l'azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti l'ubicazione delle piazzole ecologiche.

Art. 7 - MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE

Durante l'attuazione delle opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, e fino alla consegna delle stesse, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alla attuazione ed all'uso della lottizzazione e dei manufatti previsti od autorizzati, sono a totale carico della ditta.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree soggette a servitù resta in perpetuo a carico delle ditte, come meglio specificato al successivo art. 9 "Servitù pubbliche".

Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di agibilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzultimo e penultimo del successivo art. 8. tuttavia, entro sessanta giorni dall'accertamento delle difformità e prima che siano decorsi due anni dalla consegna delle opere, il Comune può sempre rivalersi nei modi stabiliti dalle leggi vigenti (vedi art. 1667 e seguenti del C.C.). Le ditte accettano espressamente l'obbligazione derivante dall'art. 1669 C.C. il cui termine si conviene decorso dalla data del verbale di accettazione delle opere a seguito di collaudo.

La ditta lottizzante si impegna fino al collaudo e consegna delle opere al mantenimento del decoro e salubrità delle aree lottizzate in conformità ai Regolamenti e ordinanze comunali.

Art. 8 - COLLAUDO

La ditta sottopone a collaudo (totale o parziale di opere purché eseguite per stralci funzionali) tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi anche in corso d'opera, avvalendosi di Professionista scelto tra gli iscritti nell'elenco regionale dei Collaudatori e nell'elenco comunale dei Professionisti, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

La ditta dovrà comunicare il nominativo del professionista

all'amministrazione comunale prima dell'inizio lavori, nonché le date delle visite di collaudo in corso d'opera alle quali potranno assistere tecnici designati dall'Amministrazione stessa con funzioni di vigilanza.

Le operazioni di collaudo finale saranno oggetto di verifica congiunta, in previsione del trasferimento delle opere al demanio comunale.

Il collaudo delle reti tecnologiche e della viabilità principale interna potrà essere effettuato anche in assenza del completamento del verde e dell'ultimo strato di usura delle strade.

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere composta dai seguenti elaborati in doppia copia:

- certificato di collaudo comprensivo dei verbali delle visite;
- elaborato grafico con evidenziate le aree previste in cessione e/o in servitù di uso pubblico approvato con il piano urbanistico attuativo;
- tavole AS BUILT delle opere di urbanizzazione conformi all'ultima versione approvata;
- contabilità finale con computo metrico consuntivo in cui si elencano gli importi suddivisi per opere realizzate;
- certificati dei materiali impiegati;
- risultati delle prove di laboratorio o delle prove eseguite in cantiere;
- certificazioni conformità o collaudi degli impianti realizzati;
- ogni altra documentazione che il collaudatore riterrà necessaria ai

fini del collaudo delle opere.

La ditta si impegna inoltre a fornire, con la richiesta del collaudo, gli elaborati grafici cartacei e su CD in formato DWG e PDF per le dichiarazioni, di tutte le opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con i relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare riguardo alla rete di fognatura nera (che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni date dall'Ente erogatore e ben specificandone il recapito finale), alla rete della pubblica illuminazione della quale dovrà essere prodotto lo schema con l'indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant'altro previsto dalla normativa CEI.

Solo dopo tali adempimenti sarà possibile procedere al collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, che dovrà essere concluso entro sei mesi dall'ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione previste in progetto, come comunicata dal Direttore dei Lavori.

Tutte le spese di collaudo sono a carico della ditta

La ditta si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune.

Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della ditta, il Comune provvederà d'ufficio ai necessari adeguamenti con spese a carico della ditta medesima, da esigersi con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Ogni controversia che non si sia potuta definire nel corso dei lavori sarà

deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.

Art. 9 - SERVITU' PUBBLICHE

La ditta si impegna a costituire, a favore del Comune che accetta, perpetua servitù di pubblico transito sulle aree destinate a strade, piazze, marciapiedi, parcheggi, vialetti pedonali o portici, non comprese nei precedenti articoli, e perpetua servitù di uso pubblico sulle aree destinate a verde attrezzato, non comprese anch'esse nei precedenti articoli, senza limitazione alcuna anche per quanto concerne l'utilizzazione dello spazio aereo e del sottosuolo per la installazione di servizi pubblici.

La ditta si impegna altresì, per dette servitù pubbliche, a tenerle costantemente sgombre e libere da qualsiasi materiale ed aperte al pubblico transito, ferme restando la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della ditta ed aventi causa, compresi la fornitura ed i consumi dei servizi di energia elettrica e degli impianti di irrigazione.

Le aree suddette sono evidenziate nella planimetria (T 04 U 01 U02).

La costituzione di dette servitù, registrate e trascritte negli appositi Registri Immobiliari, viene fatta senza corrispettivo in denaro escluso ogni altro intento lucrativo, in considerazione dell'interesse e dell'utilità della costituzione della servitù stessa.

Art. 10 – CESSIONE DELLE AREE

La ditta lottizzante si impegna a stipulare l'atto di trasferimento delle aree al Comune, per l'inclusione nel demanio comunale e la costituzione delle servitù, dopo l'ultimazione dei lavori, ad avvenuta comunicazione dell'intervenuto collaudo favorevole, e comunque prima dell'approvazione del collaudo stesso con conseguente svincolo della polizza.

In tale occasione le ditte lottizzanti forniranno i seguenti documenti, necessari per la stipula dell'atto:

- certificato storico ventennale;
- certificato ipotecario;
- certificato frazionamento, con relativa planimetria catastale, completato

con la suddivisione di tutte le particelle distinte per tipologia:

- parcheggi su Via Gorizia, per mq. 82,97;
- verde pubblico parterre pedonale su via dei Mille e marciapiede su via Gorizia, per mq. 327,67.
- ~~parcheggio pubblico interrato, per mq. 42,00, ceduto in via bonaria.~~
- Nel caso di aree gravate da servitù di passaggio e/o sottoservizi, occorre individuarle nell'atto con precisi riferimenti e misure, evidenziando anche le relative fasce di rispetto. Al fine di evitare qualunque equivoco, è necessario allegare all'atto un elaborato grafico esplicativo;

I beni ceduti devono essere privi di vincoli, diretti o indiretti, pesi o ipoteche.

In sostituzione dei documenti di cui sopra, escluso il frazionamento, l'Ufficiale Rogante o il Notaio preposto, dovranno garantire con apposite visure presso gli Uffici preposti, le immunità dei beni in oggetto di trasferimento da pesi, ipoteche, gravami, ecc.

Con lo stesso atto verranno prese in consegna anche le aree di cui trattasi.

Finchè non saranno collaudate e consegnate le opere, la Ditta si impegna ad assicurare la fruibilità dei servizi pubblici ai residenti degli immobili che siano stati dichiarati agibili, previo accordo con le aziende incaricate dei pubblici servizi.

Art. 11 - PERMESSI DI COSTRUIRE

Il Comune rilascerà i singoli permessi di costruire degli edifici, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dal PUA, dopo il rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, fatti salvi eventuali obblighi diversi decisi in sede di approvazione del PUA.

In ogni caso non potranno essere rilasciati i certificati di agibilità prima dell'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione.

Art. 12 - CAUZIONI E GARANZIE

La Ditta, per il ritiro del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, dovrà produrre quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, fidejussione bancaria, o polizza fidejussoria emessa da Compagnia di Assicurazione autorizzata dall'ISVAP all'esercizio del ramo n. 15 cauzioni, pari al 100% (cento per cento) dell'importo risultante dal computo metrico approvato.

Tale polizza avrà validità per tutta la durata dei lavori, con rinnovo automatico di anno in anno e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune; dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Jesolo.

Tale garanzia potrà essere svincolata ad approvazione del collaudo.

Prima di rivalersi sulla garanzia il Comune dovrà rivolgere alla ditta formale contestazione motivata e diffida ad adempiere entro il termine ragionevole indicato dal collaudatore, che comunque non potrà essere inferiore a trenta giorni.

Nel caso di ritardi, per cause imputabili alla ditta, nell'ultimazione delle opere di urbanizzazione rispetto ai termini originari o, se del caso, prorogati fissati nel cronoprogramma, la ditta dovrà corrispondere al Comune una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo della categoria di opere cui il ritardo si riferisce.

La ditta si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dall'inizio dei lavori, adeguata polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i danni subiti a causa di danneggiamenti o eventuali

distruzioni totali o parziali e di opere anche preesistenti e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa dovrà essere comprensiva della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Art. 13 CESSIONE DELLA SABBIA

La ditta si obbliga a cedere gratuitamente al comune di Jesolo la parte di sabbia, risultante dagli scavi per le parti interrato ad esclusione dello strato superficiale di sbancamento costituito o meno da riporto di origine antropica, eccedente a quella necessaria per la realizzazione dei lavori all'interno del piano come da allegato inserito nel progetto di Piano Attuativo.

La cessione dovrà avvenire previo esperimento delle procedure di gestione delle terre e rocce da scavo secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente e del regolamento comunale "per la gestione della sabbia risultante da opere di scavo eseguite al Lido di Jesolo", e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto della destinazione del materiale per il ripascimento dell'arenile, le predette procedure dovranno essere corredate da evidenze oggettive che attestino l'assenza di contaminazione delle terre scavate con riferimento all'allegato 5, della tabella 1, colonna A del d. lgs. n.° 152/2006, e dalle quali emerga, espressamente, che l'area interessata non è mai stata oggetto di fonti di pressione ambientale né di

potenziali impatti.

Previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente, La sabbia dovrà essere trasportata e accatastata a cura e spese della ditta proprietaria, o soggetto diverso che ne detenga la disponibilità, senza alcun onere per il comune di Jesolo nell'area antistante l'impianto di depurazione fognario di Via Aleardi a Lido di Jesolo o ad altra area che sarà indicata nell'autorizzazione.

Art. 14 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di 10 (dieci) anni dalla data di stipula. Trascorso detto termine, i lavori iniziati ed eventualmente non ancora, in tutto o in parte ultimati, potranno essere completati a condizione che la loro costruzione avvenga nel rispetto del permesso a costruire rilasciato. Tutti i termini assegnati nella presente convenzione possono essere prorogati dal Comune su richiesta della ditta per ragioni di comprovata necessità per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 15 - REGIME FISCALE

E' obbligo della ditta la registrazione e la trascrizione della convenzione stipulata, a cura e spese della stessa. La ditta rinuncia all'ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti alla presente

convenzione, sono a carico della Ditta che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge ed in particolare ai benefici della legge 28 giugno 1943, n. 666.

Art. 16 - CONTROVERSIE TRA LE PARTI

Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.

Art. 17 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino all'esaurimento di tutte le obbligazioni nella stessa contenute, fermi restando i termini temporali previsti per la realizzazione del piano urbanistico attuativo.

-

Letto, confermato, sottoscritto

La Ditta lottizzante

Il Dirigente del Settore Urbanistica

L'Ufficiale Rogante